

STATUTO

ART. 1 – COSTITUZIONE

E' costituita, ai sensi dell'art.32 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), nella forma giuridica dell'associazione riconosciuta, l'organizzazione di volontariato denominata «Associazione Culturale Musei e Rievocazioni Storiche ODV ETS», nel prosieguo del presente statuto designata "Associazione".

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, il quale è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione stessa.

L'Associazione indica negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 2 – FINALITA'

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità di promozione culturale, di divulgazione e di valorizzazione del patrimonio storico ed artistico, con particolare attenzione al settore demo-etnografico. Tali finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sono perseguite mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale costituenti l'oggetto sociale di cui al successivo articolo 3.

ART. 3 – OGGETTO E ATTIVITA'

L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, delle attività di interesse generale consistenti nell'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle suddette attività di interesse generale, in quanto a queste direttamente connesse, secondo i criteri, i limiti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e, in particolare, dell'art. 6 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore). Spetta al Consiglio Direttivo individuare le attività da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte.

L'attività principale che l'Associazione si propone di svolgere consiste nel promuovere e gestire Musei relativi alla vita rurale, ed eccezionalmente anche di altro genere, nell'ambito del territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

In particolare, l'Associazione cura la memoria storica, ambientale e culturale del mondo rurale, raccogliendo e archiviando gli oggetti, i costumi, l'iconografia e quant'altro concorre a documentare la vita rurale dei secoli passati; promuove e realizza convegni, mostre, studi e pubblicazioni per la tutela e la valorizzazione dell'ambiente rurale, delle arti popolari, dell'artigianato e della civiltà contadina; contribuisce alla salvaguardia dell'architettura rurale tipica, promuovendone la conservazione; organizza rievocazioni storiche e promuove l'archeologia sperimentale.

Ai fini di quanto sopra, l'Associazione si avvarrà di un Comitato Scientifico,

di un Comitato Ordinatore del Museo ed, eventualmente, di un Conservatore, nominati dal Presidente su proposta del Consiglio Direttivo.

ART. 4 – SEDE LEGALE E SEDE SECONDARIA

L'Associazione ha sede legale in Comune di San Floriano del Collio (provincia di Gorizia), piazza Libertà, civico n. 3, e sede secondaria in Comune di Aiello del Friuli (provincia di Udine), via Francesco Petrarca, civico n. 1.

ART. 5 – DURATA

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 6 – ASSOCIATI

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e le finalità.

Gli associati non possono svolgere attività retribuita.

L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione del Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato.

Nella domanda di adesione l'aspirante associato dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione.

La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro degli associati.

All'atto dell'ammissione l'associato dovrà versare la quota associativa annuale.

In caso di mancata ammissione del richiedente, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto entro sessanta giorni dalla stessa e comunicarla all'interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea degli associati, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

La qualità di associato si perde per decesso, recesso (dimissioni volontarie) e a seguito di esclusione.

Qualunque associato può in qualsiasi momento recedere dalla Associazione.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

In presenza di gravi motivi, quali gravi inadempienze degli obblighi posti a carico degli associati dal presente statuto, l'associato può essere escluso dall'Associazione con delibera del Consiglio Direttivo. Tra i gravi motivi è compresa la morosità dell'associato, conseguente al mancato versamento della quota associativa per almeno due anni. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata. Nel caso che l'associato non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può chiedere che sulla sua esclusione si pronunci l'Assemblea degli associati: in tal caso la delibera di esclusione è sospesa sino alla pronuncia dell'Assemblea. Nel caso in cui l'esclusione sia confermata dall'assemblea, l'associato può ricorrere all'Autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono ripetere le quote associative e gli eventuali ulteriori apporti facoltativi effettuati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega e a svolgere il lavoro concordato.

Gli associati hanno altresì il diritto di esaminare i libri dell'Associazione, previa richiesta scritta rivolta all'organo che ne cura la tenuta da presentarsi con almeno due settimane di preavviso.

Gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote associative annuali e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

ART. 7 – ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente e l'eventuale Vice Presidente
- il Segretario
- l'Organo di controllo (eventuale).

ART. 8 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea degli associati è convocata dal Presidente ogni qualvolta questo ritenga e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante lettera, telefax o posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione e l'ordine del giorno. L'avviso è spedito almeno otto giorni prima della data fissata:

- a) agli associati, all'indirizzo risultante dal Libro degli associati;
- b) ai Consiglieri e ai membri dell'Organo di controllo eventualmente nominato, agli indirizzi da essi comunicati all'atto della nomina o successivamente.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli associati. In tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui ai capoversi precedenti, alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'adunanza deve tenersi entro trenta giorni dalla convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente. In mancanza del Presidente, l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di voto.

Delle riunioni di assemblea il Segretario redige processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto sul Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.

In sede ordinaria, per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. In entrambi i casi la deliberazione è presa con la maggioranza di voti degli intervenuti.

In sede straordinaria:

- per le modifiche dello statuto occorre, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole della maggioranza degli associati;
- per lo scioglimento della Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Hanno diritto di voto tutti coloro che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di due associati.

L'Assemblea degli associati:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il programma generale di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- d) approva il bilancio;
- e) stabilisce l'importo della quota associativa annuale;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- j) delibera sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione;
- k) si pronuncia sulla richiesta di riesame della deliberazione del Consiglio Direttivo di rigetto dell'istanza di ammissione di un aspirante associato;
- l) si pronuncia sulla richiesta di riesame della deliberazione del Consiglio Direttivo di esclusione di un associato;
- m) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

ART. 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri eletti dall'Assemblea degli associati.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica per tre anni e possono essere riconfermati.

Tutti i Consiglieri sono scelti tra gli associati.

Non può essere nominato Consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, ove a tale nomina non abbia provveduto l'Assemblea degli associati e, eventualmente, un Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario od opportuno e, comunque, si riunisce almeno una volta ogni sei mesi.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno dieci giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera, telegramma, telefax o posta elettronica) trasmessa ai componenti agli indirizzi da essi comunicati all'atto della nomina o successivamente.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei com-

ponenti. In tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al capoverso precedente, alla convocazione entro dodici giorni dal ricevimento della richiesta e la riunione deve tenersi entro venti giorni dalla convocazione. In prima convocazione il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal più anziano di età dei consiglieri presenti.

Delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo verrà redatto dal Segretario il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, da trascriversi sul Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

In particolare, il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a) eleggere il Presidente e l'eventuale Vice Presidente;
- b) nominare il Segretario;
- c) assumere il personale;
- d) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- e) redigere il bilancio;
- f) illustrare all'Assemblea degli associati la relazione annuale sull'attività svolta ed esporre, per l'approvazione, il programma per le attività dell'anno successivo;
- g) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea degli associati, promuovendone e coordinandone l'attività ed autorizzandone la spesa;
- h) accogliere o rigettare le domande di ammissione degli aspiranti associati;
- i) deliberare in merito all'esclusione degli associati;
- j) ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- k) proporre al Presidente per la nomina i nominativi dei componenti del Comitato Scientifico e del Comitato Ordinatore del Museo e dell'eventuale Conservatore.

ART. 10 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo.

Nomina, su proposta del Consiglio Direttivo, il Comitato Scientifico e il Comitato Ordinatore del Museo, presiedendoli entrambi e, eventualmente, un Conservatore.

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del

Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile. Svolge le ulteriori funzioni riservate alla sua competenza dal presente statuto. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione dalla carica del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente in carica, ovvero dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.

ART. 11 – SEGRETARIO

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno, a maggioranza dei propri componenti.

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- a) provvede all'aggiornamento del Libro degli associati;
- b) provvede alla verbalizzazione delle riunioni dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo, salvo nei casi in cui, per disposizioni di legge o per decisione del Presidente, la funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio;
- c) provvede al disbrigo della corrispondenza;
- d) predispone lo schema del progetto del bilancio e lo sottopone al Consiglio Direttivo;
- e) provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- f) provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;
- g) è a capo del personale.

ART. 12 – GRATUITA' DELLE CARICHE

Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente e a Segretario non consegue alcun compenso, ma solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica.

ART. 13 – RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da:

- a) i contributi pubblici o privati, anche provenienti da organismi internazionali;
 - b) donazioni o lasciti testamentari;
 - c) elargizioni e oblazioni;
 - d) le quote associative e gli eventuali ulteriori apporti degli associati, di cui al seguente articolo 14;
 - e) i proventi di attività ed iniziative di raccolta fondi, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore);
 - f) rendite patrimoniali;
 - g) ricavi, proventi ed altre entrate, comunque denominate, conseguiti per effetto di attività dell'Associazione, nel rispetto del disposto dell'art. 33 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore);
 - h) introiti derivanti da convenzioni;
 - i) gli eventuali avanzi di gestione;
 - j) ogni altra entrata che vada ad incrementare il patrimonio dell'Associazione.
- Il patrimonio dell'Associazione potrà essere utilizzato solo per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui al precedente capoverso, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fon-

datori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, il tutto nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 8 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Le risorse finanziarie sono depositate presso l'istituto di credito scelto dal Presidente.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente o di un suo delegato.

ART. 14 – QUOTE ASSOCIATIVE E APPORTI FACOLTATIVI

La quota associativa a carico degli associati è fissata dall'Assemblea degli associati.

Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato.

E' escluso il trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Gli associati non in regola con il pagamento della quota associativa, a seguito di costituzione in mora, non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea degli associati, né prendere parte alle attività dell'Associazione. Fino a che perdura la morosità, essi sono privati dell'elettorato attivo e passivo.

L'adesione all'Associazione non comporta per gli associati obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento delle quote associative annuali. E' comunque facoltà dell'associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base al presente statuto o alla normativa applicabile.

In ogni caso, detti apporti facoltativi non attribuiscono maggiori diritti agli associati che li effettuano.

ART. 15 – LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Oltre alle scritture prescritte dalla legge, l'Associazione deve tenere:

- a) il Libro degli associati, a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, anche esso a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, a cura dello stesso;
- d) ove nominato, il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, a cura dello stesso.

ART. 16 – ORGANO DI CONTROLLO

La nomina dell'Organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dalle vigenti norme di legge ed in particolare dall'art. 30, commi 2 e 4, del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).

La nomina dell'Organo di controllo spetta all'Assemblea degli associati. Nel caso di organo collegiale ne dovrà essere nominato il Presidente.

Nel caso di nomina obbligatoria, i componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

ART. 17 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La nomina del revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dalle vigenti norme di legge ed in particolare dall'art. 31 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).

La nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti spetta all'Assemblea degli associati, i quali, in occasione della nomina, dovranno stabilire se affidare l'incarico ad un revisore legale dei conti ovvero ad una società di revisione legale.

ART. 18 – BILANCIO

Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro i successivi 90 (novanta) giorni il Consiglio Direttivo deve procedere alla redazione del bilancio in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 13 e 14 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).

Il bilancio deve essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea degli associati entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali dell'Associazione e di quelle ad esse direttamente connesse, esclusa ogni loro distribuzione a favore degli associati.

ART. 19 – MODIFICHE ALLO STATUTO

Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate all'Assemblea degli associati da uno degli organi dell'Associazione o da almeno cinque associati.

Per modificare lo statuto è necessaria una delibera adottata in sede straordinaria, con il voto favorevole della maggioranza degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

ART. 20 – SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

L'eventuale scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli associati in sede straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

In caso di estinzione o scioglimento della Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui all'art. 45, comma 1, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni stabilite nella delibera assembleare di scioglimento. Per quanto non previsto nel presente articolo si applica la disciplina di cui all'art. 9 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 21 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto, tra gli organi, tra gli organi e gli associati, oppure tra gli associati, deve essere devoluta alla determinazione di un arbitro nominato, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Gorizia.

L'arbitro deciderà entro novanta giorni dalla nomina, in modo irrevocabilmente vincolante per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo. L'arbitro stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato. Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

ART. 22 – NORMA DI RINVIO

Per quanto qui non previsto dal presente statuto, si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia, in particolare il D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e il Codice civile, nonché ogni altra applicabile norma-

tiva, di natura primaria o secondaria.